



COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)
Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239
www.comune.fidenza.pr.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

*approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 20/12/2019
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2020*

Art. 1 – Oggetto, presupposto e finalità dell'imposta

1. E' istituita nel comune di Fidenza, con decorrenza dal 1° marzo 2020, l'imposta di soggiorno, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento di persone fisiche in strutture ricettive situate nel territorio comunale di Fidenza, intendendosi per tali quelle disciplinate dalla Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16, nonché quelle disciplinate dalla Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 4 e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24/04/2017, n. 50 convertito dalla Legge 21/06/2017, n. 96.
3. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato dal Comune al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per lo sviluppo dei servizi pubblici locali.

Art. 2 – Soggetti dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 2, non residente nel comune di Fidenza.
2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta direttamente al responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. Il Responsabile del pagamento dell'imposta rilascia al soggetto passivo la ricevuta del versamento dell'imposta effettuato.
3. In caso di pagamento anticipato del soggiorno attraverso intermediario o portale telematico, l'obbligo è assolto anche tramite il pagamento effettuato a soggetto che abbia assunto su di sé, tramite convenzione con il Comune di Fidenza, gli obblighi della struttura ricettiva.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fidenza che, mediante il Servizio Entrate, ne esercita le attività organizzative e gestionali.

Art. 3 – Responsabile del pagamento dell'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del DL 34/2020, convertito in L 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 5-ter del DL 50/2017, come modificato dal DL 34/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 4 – Misura dell'imposta

1. L'imposta è dovuta nella misura definita dall'Amministrazione comunale per persona e per ciascun pernottamento (inteso come singola notte di soggiorno), fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi in ciascun mese solare.
2. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 7 pernottamenti.
3. La tariffa dell'imposta è deliberata, entro il 31 dicembre dell'anno precedente o comunque entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, dall'organo comunale competente

secondo le disposizioni vigenti. In caso di mancata deliberazione entro il 31 dicembre o comunque entro la data di approvazione del bilancio di previsione, si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.

4. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, come definita dalla normativa regionale in materia e dai provvedimenti attuativi.
5. L'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie per tipologia e classificazione delle strutture ricettive, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori, fino al compimento del 12° anno di età;
 - b) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, fino ad un massimo di due assistenti per ogni paziente, previa presentazione di certificazione della struttura in cui il soggetto assistito è ricoverato;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore, previa presentazione di idonea documentazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) gli autisti di pullman turistici;
 - f) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.

Art. 6 – Adempimenti del responsabile del pagamento

1. I soggetti responsabili del pagamento dell'imposta sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante avvisi esposti all'interno dei locali, in merito all'applicazione e alla tariffa dell'imposta di soggiorno dovuta.
2. Il responsabile del pagamento/gestore della struttura ricettiva, presso il quale è ospitato il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta, provvede per conto del Comune alla riscossione, rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede al riversamento al Comune di quanto versato a titolo d'imposta.
3. In caso di mancato pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore/responsabile è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
4. Il gestore/responsabile di ciascuna struttura ricettiva, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il soggiorno, è tenuto a dichiarare il numero di pernottamenti compresi i pernottamenti esenti ai sensi dell'art. 5 con modalità telematiche tramite il portale dedicato messo a disposizione dal Comune.
5. Il responsabile/gestore della struttura ricettiva deve annualmente rendere il conto della gestione in qualità di agente contabile di fatto, con apposito modello 21 DPR 194/1996, entro il 30 gennaio dell'anno successivo. Il responsabile/gestore, quale responsabile del pagamento, è altresì obbligato ad inoltrare al Comune, esclusivamente in via telematica, una dichiarazione cumulativa, relativa al numero di pernottamenti, compresi i pernottamenti esenti ai sensi dell'art. 5, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto dal Ministro dell'Economia e delle

Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune attraverso il portale telematico messo a disposizione sul sito internet.

6. Il responsabile del pagamento dell'imposta o il gestore della struttura ricettiva versa al Comune di Fidenza il totale dell'importo riscosso a titolo di imposta di soggiorno nel semestre solare, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine del semestre, con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo, come previsto dall'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta potrà essere versata mediante il sistema PAGO PA, con accesso dal portale di gestione imposta di soggiorno disponibile sul sito web del Comune di Fidenza e/o con altre forme e modalità di pagamento attivate dal Comune.
7. I responsabili del pagamento sono tenuti ad esibire e/o rilasciare, su richiesta del comune, copia di tutti gli atti e documenti comprovanti l'applicazione dell'imposta di soggiorno, i pagamenti effettuati dai soggetti passivi, le quietanze rilasciate, le dichiarazioni presentate ed i versamenti dell'imposta effettuati al Comune. Gli stessi gestori sono altresì tenuti, su richiesta del Comune, a dare informazioni e a rispondere a questionari in forma scritta e debitamente sottoscritti.
8. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017 è soggetto a tutti gli obblighi previsti ai commi precedenti per il gestore della struttura ricettiva e le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo possono essere definite con atto convenzionale.

Art. 7 – Attività di controllo

1. Il Comune effettua verifiche e controlli a carico dei gestori delle strutture ricettive e dei responsabili del pagamento dell'imposta sugli adempimenti dichiarativi, sulle modalità di riscossione e di versamento dell'imposta, utilizzando gli strumenti e le modalità previsti dalle disposizioni vigenti per le attività di recupero dell'evasione tributaria.
2. In particolare ai fini dell'attività di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

Art. 8 – Sanzioni

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate ed irrogate nel rispetto dei principi generali e secondo le modalità stabiliti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e s.m.i. in materia di sanzioni tributarie.
 2. L'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo e/o del responsabile del pagamento è accertato con le modalità di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti del D.Lgs. 296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria prevista dall'articolo 13, del d.lgs. n. 471/1997 e successive modificazioni.
 3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione d'imposta, prevista all'art. 6, commi 4 e 5 di questo regolamento, da parte del gestore/responsabile del pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, a norma dell'articolo 180 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020.
- 3bis Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua omissione;

- b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 (novanta) giorni al termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
- 3 ter Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 3 quater Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo pagamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
- 4. Per la violazione agli obblighi di cui all'articolo 6, da parte del gestore della struttura ricettiva e degli altri responsabili del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, a norma dell'articolo 7-bis del citato t.u.e.l. con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della L. 689/81.
 - 5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti due commi, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
 - 6. Per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicati gli interessi al tasso annuo legale.
 - 7. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546.

Art. 9 – Rimborso e compensazione

- 1. In caso di versamento dell'imposta effettuato al Comune e non dovuto o versato in misura eccedente, si applicano le disposizioni in materia di rimborso o compensazione, previste dall'articolo 1, commi 164 e 167, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera consiliare n. 20 del 30 giugno 2020.

Art. 10 – Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Nel caso di gestione diretta dell'imposta di soggiorno, il Responsabile del Servizio Entrate è designato Funzionario Responsabile dell'Imposta, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, ivi compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei provvedimenti relativi e la disposizione dei rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 11 – Tavolo Tecnico

1. E' istituito un tavolo tecnico con funzioni consultive, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio, o altre associazioni di categoria che ne facciano richiesta.
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente in materia di tributi, d'intesa con gli assessori competenti in materia di turismo, commercio e attività produttive, almeno una volta all'anno e, in particolare, per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento alle esenzioni previste nel presente regolamento e alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto da questo regolamento si fa rinvio alle norme generali in materia di tributi locali, con particolare riferimento al D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 1, commi 161 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e di sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/81.